

LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA' ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

La Legge di “Bilancio 2022” ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, alcune misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, apportando rilevanti modifiche agli articoli 11 e 13 del TUIR inerenti alla determinazione dell’imposta lorda IRPEF (scaglioni ed aliquote) e alle detrazioni per produzione di reddito. Inoltre, il Decreto Legislativo del n. 230/2021, che istituisce a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico universale per i figli a carico (AUUF), ha modificato le disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir) che a decorrere dal 1.03.2022 si applicheranno esclusivamente per il coniuge, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e per altri familiari a carico.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF					
SINO AL 31 DICEMBRE 2021			DAL 1° GENNAIO 2022		
SCAGLIONI	ALIQUOTE	IMPOSTA	SCAGLIONI	ALIQUOTE	IMPOSTA
Fino a 15.000 €	23%	23% sull’intero importo	Fino a 15.000 €	23%	23% sull’intero importo
Oltre 15.000 € fino a 28.000 €	27%	3.450 + 27% parte eccedente 15.000	Oltre 15.000 € fino a 28.000 €	25%	3.450 + 25% parte eccedente 15.000
Oltre 28.000 € fino a 55.000 €	38%	6.960 + 38% parte eccedente 28.000	Oltre 28.000 € fino a 50.000 €	35%	6.700 + 35% parte eccedente 28.000
Oltre 55.000 € fino a 75.000 €	41%	17.220 + 41% parte eccedente 55.000	Oltre 50.000 €	43%	14.400 + 43% parte eccedente 50.000
Oltre 75.000 €	43%	25.420 + 43% parte eccedente 75.000			

REVISIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI			
SINO AL 31 DICEMBRE 2021		DAL 1° GENNAIO 2022	
REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTI DETRAZIONE	REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTI DETRAZIONE
fino a € 8.000	€ 1.880 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno fatti salvi i seguenti importi minimi che competono a prescindere dai gg di lavoro: € 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato € 1.380 per rapporti di lavoro a tempo determinato	fino a € 15.000	€ 1.880 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno fatti salvi i seguenti importi minimi che competono a prescindere dai gg di lavoro: € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato
da € 8.001 a 28.000	€ 978 + {902 x [(28.000 – RC) / 20.000]} Il risultato ottenuto va rapportato ai giorni di lavoro nell’anno	da € 15.001 a 28.000	€ 1.910 + {1.190 x [(28.000 – RC) / 13.000]} Il risultato ottenuto va rapportato ai giorni di lavoro nell’anno
da € 28.001 a 55.000	€ 978 x [(55.000 – RC) / 27.000] Il risultato ottenuto va rapportato ai giorni di lavoro nell’anno	da € 28.001 a 50.000	€ 1.910 x [(50.000 – RC) / 22.000] Il risultato ottenuto va rapportato ai giorni di lavoro nell’anno
oltre € 55.000	Non spetta	oltre € 50.000	Non spetta
		da € 25.001 a 35.000	Spetta un ulteriore importo pari a 65 €

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
SINO AL 31 DICEMBRE 2021		DAL 1° GENNAIO 2022	
REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTI DETRAZIONE	REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTI DETRAZIONE
fino a € 28.000	€ 1.200 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente	fino a € 15.000	€ 1.200 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore alla detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente
		da € 15.001 a 28.000	Il trattamento integrativo spetta a condizione che la somma delle seguenti detrazioni per <ul style="list-style-type: none"> • familiari a carico, lavoro dipendente e pensione (art. 12 e 13 del Tuir), • detrazioni per mutui agrari, mutui contratti per l’acquisto e/o per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale stipulati sino al 31.12.2021, • detrazioni relative alle rate riferite alle spese sanitarie rateizzate, • rate relative alle detrazioni, per le spese sostenute fino al 31.12.2021, riferite al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica o detrazioni previste da altre disposizioni legislative, sia superiore all’imposta lorda e comunque per un importo non superiore a € 1.200, il cui ammontare è pari alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, sempre rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
SINO AL 31 DICEMBRE 2021		DAL 1° GENNAIO 2022	
REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTI DETRAZIONE	Abrogata	
da € 28.001 a € 35.000	€ 960 + {240 x [(35.000 – RC) / 7.000]} rapportato ai gg di lavoro		
da € 35.001 a € 40.000	€ 960 x [(40.000 – RC) / 5.000] rapportato ai gg di lavoro		
oltre € 40.000	non spetta		